SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 ottobre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 6 del 6 ottobre 2003, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 21 luglio 2005 del direttore dell'INPS di Pesaro, con la quale designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore industria il dott. Luciano Jovino, in sostituzione del dott. Giorgio De Giorgi collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luciano Jovino è nominato membro supplente della commissione provinciale CIG, settore industria, della provincia di Pesaro, in rappresentanza dell'INPS della provincia di Pesaro, in sostituzione del dott. Giorgio De Giorgi.

Ancona, 14 settembre 2005

Il direttore regionale: RICCI

05A09413

DECRETO 14 settembre 2005.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore edilizia e affini, della provincia di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n.7 del 7 novembre 2003 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 21 luglio 2005 del direttore dell'INPS di Pesaro, con la quale, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, il dott. Luciano Jovino, in sostituzione del dott. Giorgio De Giorgi collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luciano Jovino, è nominato membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia e affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza dell'INPS della provincia di Pesaro, in sostituzione del dott. Giorgio De Giorgi.

Ancona, 14 settembre 2005

Il direttore regionale: RICCI

05A09414

DECRETO 22 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto direttoriale n. 5/2000 del 19 giugno 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Ferrara;

Vista la nota del 20 settembre 2005 protocollata al n. 22142 con la quale il sig. Mantovani Valerio rassegna le proprie dimissioni da componente effettivo della commissione di cui sopra;

Vista la nota del 20 settembre 2005 della Camera del lavoro territoriale di Ferrara - CGIL - che segnala in sostituzione del sig. Mantovani Valerio, la sig.ra Garuti Susanna;

Decreta:

La sig.ra Garuti Susanna, nata a Ferrara il 7 luglio 1971, è nominata componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del sig. Mantovani Valerio che decade dalla nomina.

Ferrara, 22 settembre 2005

p. *Il direttore regionale reggente:* MOSCARDINO

05A09411

DECRETO 27 settembre 2005.

Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota prot. n. 09/37803/05 del 15 settembre 2005 (pervenuta a questo ufficio il 21 settembre 2005) con la quale l'Unione provinciale agricoltori della provincia di Asti - Confagricoltura comunica di sostituire il proprio componente effettivo, il sig. Appiano dott. Sergio, poiché deceduto, all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei datori di lavori, con il sig. Bocchino Roberto;

Decreta:

Il sig. Bocchino Roberto è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante dei datori di lavoro - Confagricoltura - Unione provinciale agricoltori della provincia di Asti, in sostituzione del sig. Appiano dott. Sergio, poiché deceduto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 27 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

05A09412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Ripartizione generale delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Quadriennio 2005-2008. (Deliberazione n. 34/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e in particolare l'art. 19, comma 5, che ha istituito un Fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio recate dalle predette leggi;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, conver-

tito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di interventi speciali e aggiuntivi diretti a promuovere nelle aree sottoutilizzate lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, Fondi per le aree sottoutilizzate nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi speciali e aggiuntivi a finanziamento nazionale di cui sopra, sono identificati gli strumenti di intervento finanziabili con i Fondi in questione, si prevede che le amministrazioni riferiscano a questo Comitato in ordine all'andamento degli strumenti e sono definite le procedure con cui questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, trasferisce risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), con il quale si stabilisce, al comma 129, l'utilizzo previa delibera di questo Comitato, della dotazione del Fondo ex art. 61 della legge n. 289/2002 anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono nel Fondo ex art. 60 e si attribuisce a questo Comitato la competenza a deliberare la diversa allocazione di risorse tra gli strumenti all'interno dei due Fondi. La medesima disposizione, al comma 130 lettera *a)*, aggiunge, tra i criteri ispiratori dell'azione di riparto delle risorse, quello dell'accelerazione della spesa in conto capitale e stabilisce che le amministrazioni centrali e le regioni presentino a questo Comitato i progetti per investimenti pubblici da finanziare, indicandone i risultati economico-sociali attesi e i cronoprogrammi di attività e di spesa, prescrivendo, altresì, che tali interventi siano attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) ed in particolare i commi:

15, con il quale, per l'anno 2005 si è disposta, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari degli strumenti di intervento finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate nell'importo di 6.550 milioni di euro;

16, con il quale, si è stabilito, al fine di assicurare il rispetto nel limite di cui sopra, che i soggetti gestori delle risorse suindicate trasmettano trimestralmente al Ministero delle economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato - informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento, aggiornando le previsione relative ai trimestri successivi;

17, con il quale, si consente che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite suindicato possa essere incrementato in relazione all'andamento dei pagamenti del Fondo investimenti-incentivi alle imprese e degli interventi infrastrutturali finanziati dalla legge obiettivo, disponendo, altresì, che le amministrazioni centrali si conformino all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale e adottino opportune direttive perché tale obiettivo sia conseguito anche dalle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta;

215-218, con i quali si introduce un nuovo strumento (caratterizzato dalla compresenza di contributi in conto interessi, contributi in conto capitale e partecipazioni temporanee al capitale sociale delle imprese beneficiarie), per rafforzare l'azione di attrazione di investimenti nelle aree sottoutilizzate, affidato alla Società Sviluppo Italia S.p.a.;

222 e 223, con i quali si dettano disposizioni in ordine alla partecipazione a Fondi comuni di investimento attraverso capitale pubblico, per favorire l'investimento in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese innovative, utilizzando nell'immediato le risorse assegnate con delibera di questo Comitato n. 20/2004;

354-366,con i quali è stato istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati e affidato alla gestione della Cassa depositi e prestiti, ponendo anche a carico del Fondo aree sottoutilizzate la copertura dell'onere degli interessi, relativo alle misure di incentivazione finanziate dal medesimo Fondo;

Vista la tabella D, come rimodulata dalla tabella F, allegata alla legge finanziaria per il 2005, con cui si assegna al Fondo aree sottoutilizzate una dotazione aggiuntiva per gli anni 2005-2008 pari a 7.844 milioni

di euro (68 milioni di euro per il 2005, 48 milioni di euro per il 2006, 2.890 milioni di euro per il 2007 e 4.838 milioni di euro per il 2008);

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22 convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agro-alimentare con il quale, tra l'altro, all'art. 1, comma 3-*ter*, si pone a carico del Fondo aree sottoutilizzate una riduzione di autorizzazione di spesa pari a 120 milioni di euro, per incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, destinato a favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e in particolare gli articoli:

8-*bis*, con il quale è stata disposta una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo aree sottoutilizzate pari a 50 milioni di euro (10 per il 2005, 10 per il 2006 e 30 per il 2007) per incrementare le risorse occorrenti per i giochi olimpici invernali Torino 2006;

11, comma 14-*ter*, con il quale è stata disposta una riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo aree sottoutilizzate:

pari a 250 milioni di euro (50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008), per finanziare gli interventi di promozione industriale e reindustrializzazione di cui alla legge n. 181/1989;

pari a 30 milioni di euro (15 milioni di euro per il 2005 e 15 milioni di euro per il 2006), per consentire la gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis fino al 31 dicembre 2006;

Considerato che, per effetto dei due provvedimenti legislativi sopra richiamati, la dotazione aggiuntiva del Fondo aree sottoutilizzate, di cui alla tabella D della legge finanziaria per il 2005, ha subito un definanziamento complessivo pari a 450 milioni di euro per il quadriennio 2005-2008 (con conseguente riduzione del limite ai pagamenti per l'anno 2005), passando da 7.844 a 7.394 milioni di euro, fronteggiabile per le singole annualità anche con l'impiego di risorse che si rendono disponibili per effetto di differimenti di spesa;

Visto il sopra richiamato decreto-legge n. 35/2005, e in particolare l'articolo:

5, commi 1 e 2, con i quali si dispone che, per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il CIPE, utilizzando le risorse rese disponibili per effetto della riforma degli incentivi di cui al successivo art. 8, finanzi prioritariamente, per almeno 750 milioni di euro, gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera n. 21 del 29 settembre 2004 e che lo stesso destini una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di interventi di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane, da individuarsi con le modalità e i criteri previsti dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 11 novembre 2004;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2002), 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), 9 maggio 2003, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003), 13 novembre 2003, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48/2004), 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con le quali si è provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione;

Vista la propria delibera del 18 marzo 2005, con la quale, in attuazione dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 35/2005, sulle disponibilità residue del quadriennio 2004-2007, sono stati accantonati 750 milioni di euro, da destinare al programma accelerazione della spesa in conto capitale, con l'impegno di ripartirli tra le due macro-aree (Mezzogiorno-Centro Nord) per finanziare progetti inclusi nel Programma infrastrutture strategiche, in grado di assorbire nel primo biennio una quota significativa e, comunque non inferiore ad un terzo del totale delle risorse assegnate;

Considerato che le minori prenotazioni registrate per il credito d'imposta occupazione nel Mezzogiorno hanno determinato, rispetto alle risorse assegnate, una disponibilità finanziaria di 810 milioni di euro, di cui 300 per il 2005 e 510 per il 2006;

Considerato che con nota del 17 febbraio 2005, l'Agenzia delle entrate, ha segnalato che, anche a seguito delle operazioni di «manutenzione straordinaria» sull'utilizzo delle agevolazioni assentite nel mese di aprile 2003, nel periodo 1° gennaio 2004-8 febbraio 2005 sono state complessivamente acquisite 1.866 istanze di rinuncia ai crediti d'imposta investimenti, introdotti dall'art. 62 della legge n. 289/2002, pari a 526 milioni di euro, liberando un equivalente ammontare di risorse;

Valutato, sulla base delle comunicazioni formali effettuate a questo Comitato dai soggetti gestori e di altre informazioni, lo stato di attuazione degli interventi già finanziati al fine di stabilire sia la loro candidabilità a nuovi finanziamenti, sia la disponibilità di risorse non utilizzate e riassegnabili ovvero di risorse rimodulabili ad anni diversi a causa di ritardi nell'attuazione;

Considerato che, alla luce di tali valutazioni, si rende possibile un'operazione finanziaria di rimodulazione temporale delle risorse esistenti, con incremento di quelle assegnabili nel 2005, 2006 e 2007, per un importo rispettivamente pari a 39, 1.315 e 87 milioni di euro e conseguente riduzione delle risorse 2008 per un importo pari a 1.441 milioni di euro;

Preso atto che la dotazione complessiva del Fondo aree sottoutilizzate, da assegnare nel periodo 2005-2008, passa da 7.394 a 9.480 milioni di euro;

Visto il più volte richiamato decreto-legge n. 35/2005 e, in particolare, gli articoli:

6, comma 14, con il quale, si assegna al CIPE la determinazione della quota annuale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate destinate al finanziamento dei contratti di localizzazione e, in generale, dell'intervento di sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti;

7, comma 1, con il quale, si conferma l'impegno di utilizzare risorse del Fondo aree sottoutilizzate per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda, di cui al programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83;

8, con il quale:

si dettano i principi cui si ispira la riforma delle modalità di concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive, disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dell'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, migliorare la competitività del sistema produttivo, compensando le difficoltà di approvvigionamento delle piccole e medie imprese sul mercato del credito;

si dispone che nel primo biennio il CIPE assegni per il finanziamento del contributo in conto capitale, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato nel precedente biennio;

si prevede che nel triennio 2005-2007 sia trasferito da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali un volume di risorse non inferiore a 750 milioni di euro complessivi (225 nel 2005, 355 nel 2006 e 170 nel 2007);

11-*ter*, commi 1 e 2, che con i quali si introduce una intensificazione dei benefici della fiscalità di vantaggio per le imprese che incrementano le assunzione a tempo indeterminato nelle aree sottoutilizzate, prevedendo una quintuplicazione della deduzione fiscale IRAP per quelle del Mezzogiorno e una triplicazione della stessa per quelle del Centro-Nord;

11-*ter*, comma 5, che sostituisce il comma 361 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2005, e pone a carico del Fondo aree sottoutilizzate una parte dell'onere derivante dal differenziale tra il tasso d'interesse delle anticipazioni concesse alle imprese e il tasso del finanziamento agevolato, differenziale posto a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese gestito dalla Cassa depositi e prestiti;

Considerato che, in coerenza con quanto già disposto, si intende proseguire nell'azione avviata con le delibere n. 23/2003 e n. 19/2004 di accelerazione dei tempi di utilizzo delle compensazioni relative ai crediti d'imposta investimenti, richiesti dai soggetti che abbiano avviato gli investimenti prima del 7 luglio 2002 e che abbiano concluso gli stessi rispettivamente nel 2002, nel 2003 e nel 2004, elevando per l'anno in corso le percentuali di compensazione, dal 13% al 19,5% per gli investimenti conclusi nel 2002, dal 6% al 17% per gli investimenti conclusi nel 2003 e dal 6% al 39% per quelli conclusi nel 2004 così da consentire, per i primi, una riduzione dei tempi complessivi di utilizzo da cinque a quattro anni, per i secondi, da dieci a quattro anni e, per gli ultimi, da sedici a dieci anni;

Considerata la necessità di dare attuazione alle indicazioni contenute nei commi 1, 2 e 5 dell'art. 11-*ter* del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80/2005, in ordine alla intensificazione della fiscalità di vantaggio per nuove assunzioni nelle aree sottoutilizzate e alla copertura dei tassi d'interesse per anticipazioni a carico del Fondo rotativo;

Considerato che occorre consolidare e accelerare il programma per l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, gestito dalla Società Sviluppo Italia S.p.a. attraverso contratti di localizzazione nel Mezzogiorno e dare adeguato finanziamento per l'avvio dello strumento di attrazione previsto dall'art. 1, comma 215-218 della legge finanziaria per il 2005;

Considerato che i programmi per incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, confermando l'andamento 2003, hanno mostrato anche nel 2004 significativi risultati sia sotto il profilo del tiraggio delle risorse che sotto quello della ricaduta occupazionale e che, pertanto, si ritiene opportuno garantire un adeguato rifinanziamento degli stessi;

Considerata la necessità di destinare adeguate risorse per il finanziamento dei contratti-pilota di filiera e di distretto agroalimentare, istruiti dal Ministero delle politiche agricole;

Considerato che s'intende mantenere, per il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari localizzati, un livello di finanziamento adeguato alle esigenze espresse dal mercato, tenuto conto che la domanda di prenotazioni, per il 2004, è stata superiore allo stanziamento annuale e che tale maggiore richiesta è stata soddisfatta con l'utilizzo delle regole di flessibilità indicate al punto 16 del dispositivo della propria delibera n. 19/2004;

Considerata l'opportunità di accogliere la richiesta, formulata in seduta dal Ministro per le attività produttive di assicurare per le aree sottoutilizzate uno specifico finanziamento dei «Pacchetti Integrati di Agevolazioni» (PIA), tesi a unificare, integrare e semplificare le procedure di accesso e di concessione di agevolazioni alle imprese;

Considerato che è necessario dare attuazione all'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 22/2005, assicurando adeguate risorse a copertura della sospensione fino al 31 dicembre 2005 del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, riconosciuta alle imprese agricole per le quali, nel 2004, si è verificata una riduzione del reddito medio del 30 per cento rispetto a quello del triennio precedente;

Considerata la necessità di rafforzare l'impegno già intrapreso dal Cipe con le proprie delibere del 9 maggio 2003 e del 29 settembre 2004, in attuazione dell'indirizzo contenuto nel DPEF 2004-2007 e ribadito nell'analogo documento 2005-2008, volto a riequilibrare progressivamente la spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali e incentivi, a favore dei primi, riconoscendo a questi un peso crescente in sede di riparto;

Considerata, nell'ambito degli obiettivi della legge n. 208/1998, la necessità di:

proseguire nel finanziamento dei programmi nazionali riguardanti la ricerca e la larga banda, accantonando una parte delle risorse da ripartire a seguito della valutazione dell'andamento dei progetti già finanziati, dando attenzione, altresì, agli interventi di protezione ambientale e di tutela delle risorse idriche;

confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle regioni per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzo sinergico delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale e di colmare così le diversità che permangono nella quantità e qualità dei servizi pubblici e collettivi offerti nelle aree più progredite del Paese;

valorizzare la positiva esperienza di programmazione e allocazione delle risorse stanziate nel 2004 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioramento infrastrutturale delle città e delle aree metropolitane del Mezzogiorno, destinando in attuazione dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 35/2005 — ulteriori e maggiori risorse anche per il Centro-Nord;

Considerata la necessità di rifinanziare il programma di accelerazione della spesa in conto capitale, tenendo conto dell'esperienza maturata, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture nel 2004, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 35/2005, ed utilizzando anche le disponibilità accantonate con la propria delibera del 18 marzo 2005, assicurando una quantità di risorse annuali definita sulla base della effettiva capacità di spesa;

Considerato che il Ministero dell'interno ha fatto presente che, nell'ambito del progetto TETRA che prevede la realizzazione di una nuova rete nazionale radiomobile, il programma di interventi da realizzare in aree sottoutilizzate della provincia di Torino in connessione con i giochi invernali presenta caratteristiche di urgenza che ne rendono opportuno l'inserimento nell'ambito del predetto programma di accelerazione;

Considerata la necessità di operare accantonamenti, da ripartire in corso d'anno, in uno con le risorse liberate, in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi, alle esigenze espresse dal mercato e all'effettivo rispetto dell'accelerazione della spesa in conto capitale:

mirati all'ulteriore finanziamento dei programmi di accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 e per il rifinanziamento dei programmi operativi finalizzati allo sviluppo, di cui alla delibera di questo Comitato n. 130 del 19 dicembre 2002;

con prioritaria destinazione al finanziamento di programmi di attrazione nelle aree sottoutilizzate di capitali e di risorse umane, di completamento del programma larga banda, di attività di ricerca nel settore agricolo, di protezione ambientale e tutela delle risorse idriche, nonché alla tempestiva attuazione delta previsione normativa contenuta nell'art. 8 del disegno di legge n. 5736 che detta disposizioni in ordine al piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale all'esame del Parlamento, per il finanziamento della premialità destinata agli enti locali ricadenti nel territorio di ATO che assicurino un'efficiente gestione unitaria delle relative risorse idriche;

Ritenuto opportuno proseguire nell'attività propedeutica alta valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo Comitato su una base informativa più completa e tale da assicurare effettiva unitarietà strategica delle decisioni;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2005-2008 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15 e dell'85 per cento, come, come nella tavola che segue:

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE
1. FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(valori espressi in milioni di euro)

				2005	2006	2007	2008	TOTALE
FONTI	A		**Dotazione aggiuntiva**	**245,00**	**375,00**	**2.787,20**	**4.736,80**	**8.144,00**
		A.1	Dotazione aggiuntiva tab. D - L.F. per il 2005	68,00	48,00	2.890,00	4.838,00	7.844,00
		A.2	Deduzioni per disposizioni legislative successive alla pubblicazione della legge finanziaria	- 195,00	- 75,00	- 115,00	- 65,00	- 450,00
		A.3	Differimento di autorizzazioni di spese disposte con precedenti riparti per il finanziamento di interventi previsti con provvedimenti legislativi	147,00	47,00	- 157,80	-36,20	-
		A.4	*Dotazione aggiuntiva al netto delle precedenti operazioni*	*20,00*	*20,00*	*2.617,20*	*4.736,80*	*7.394,00*
		A.5	Risorse accantonate per assegnazione programmatica ad interventi in opere strategiche di cui alla Legge n. 443/2001 - Delibera CIPE del 18 marzo 2005	225,00	355,00	170,00	-	750,00
	B		**Altre dotazioni**	**826,00**	**510,00**	-	-	**1.336,00**
		B.1	Minori prenotazioni del credito d'imposta occupazione, Mezzogiorno (Legge 388/2000 - art. 7)	300,00	510,00	-	-	810,00
		B.2	Rinunce prenotazioni credito d'imposta investimento (L. 289/02 art. 62)	526,00	-	-	-	526,00
	C		**Dotazione finanziaria per modifiche di assegnazione - Differimento previsto di spesa di interventi già impegnati**	**39,00**	**1.315,00**	**87,00**	**- 1.441,00**	-
	D		**TOTALE FONTI**	**1.110,00**	**2.200,00**	**2.874,20**	**3.295,80**	**9.480,00**

(valori espressi in milioni di euro)

					2005	2006	2007	2008	TOTALE
IMPIEGHI	Incentivi	E		**Accelerazione credito d'imposta per gli investimenti (L.388/2000 - art. 8 come integrata dall'art. 10 del D.L. 138/2002), impiegando anche le risorse liberate a seguito di rinunce**	**446,00**	**1.054,00**	-	-	**1.500,00**
		F		**Fiscalità di vantaggio IRAP Mezzogiorno e aree Centro Nord in deroga art.87 paragr.3 lett. a) e c)**	**15,00**	**183,00**	**282,00**	**366,00**	**846,00**
		G		**Fondo rotativo: oneri per interessi**	**55,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**355,00**
		H		**Programma attrazione investimenti nel Mezzogiorno attraverso:**	**40,00**	**80,00**	**80,00**	-	**200,00**
			H.1	Contratti di Programma per la localizzazione	20,00	40,00	40,00	-	100,00
			H.2	Strumento di attrazione rafforzata (commi 215 e 217 L.F. per il 2005)	20,00	40,00	40,00	-	100,00
		I		**Autoimprenditorialità e autoimpiego (Legge n.488/1999, art.27, c.11)**	**220,00**	**240,00**	-	-	**460,00**
		L		**Contratti Filiera e Distretti agroalimentari**	**10,00**	**45,00**	**45,00**	-	**100,00**
		M		**Agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (Legge finanziaria 2003 art. 61 comma 13)**	**25,00**	**25,00**	-	-	**50,00**
		N		**Pacchetti integrati agevolazioni**	**16,00**	**16,00**	**24,00**	**24,00**	**80,00**
		O		**Sospensione pagamenti contributi previdenziali settore agricolo**	**15,00**	**15,00**	-	-	**30,00**
	Invest. pubblici	P		**Investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'art. 73 della legge n. 448/2001 (Accordi di programma quadro e programmi nazionali, inclusa la RICERCA), di cui:**	**44,06**	**175,42**	**1.934,18**	**2.216,34**	**4.370,00**
			P.1	*Riqualificazione e miglioramento dotazione infrastrutturale città e aree metropolitane attraverso APQ nel Mezzogiorno*	*2,30*	*11,50*	*115,00*	*101,20*	*230,00*
			P.2	*Riqualificazione e miglioramento dotazione infrastrutturale città e aree metropolitane attraverso APQ nel Centro Nord*	*0,41*	*5,03*	*20,29*	*14,85*	*40,58*
		Q		**Programma accelerazione - art 4 comma 130 L.F. per il 2004**	**126,72**	**137,60**	**239,63**	**286,05**	**790,00**
			Q.1	**Programma Tetra - giochi olimpici**	8,00	8,00	12,00	12,00	40,00
			Q.2	**Ulteriore riparto per programma accelerazione - art 4 comma 130 L.F. per il 2004 - art. 5 D.L. 35/2005, attraverso:**	**118,72**	**129,60**	**227,63**	**274,05**	**750,00**
			Q.2.1	Infrastrutture strategiche nel Mezzogiorno	100,91	110,16	193,48	232,95	637,50
			Q.2.2	Accantonamento per interventi infrastrutturali prioritari nelle regioni del Centro-Nord	17,81	19,44	34,14	41,11	112,50
		R		**Accantonamento mirato a:**	**71,49**	**67,84**	**91,05**	**109,62**	**340,00**
			R.1	Ulteriore finanziamento programma accelerazione art 4 comma 130 L.F. per il 2004	61,49	37,84	91,05	109,62	300,00
			R.2	Programmi operativi di supporto allo sviluppo Delibera n. 130/2002	10,00	30,00			40,00
		S		**Accantonamenti con priorità per l'attrazione di capitali e di risorse umane, la larga banda, la ricerca nel settore agricolo, la tutela ambientale e la premialità per l'attivazione della gestione idrica unitaria**	**25,74**	**61,14**	**78,34**	**193,78**	**359,00**
				TOTALE IMPIEGHI	**1.110,00**	**2.200,00**	**2.874,20**	**3.295,80**	**9.480,00**

2. Le risorse di cui al punto E, pari a 1.500 milioni di euro, sono destinate al finanziamento del credito d'imposta investimenti. Tali risorse sono impiegate dall'Agenzia delle entrate, oltre che per garantire la copertura delle compensazioni autorizzate con provvedimento di assenso, a partire dall'8 luglio 2002, per incrementare, nelle misure indicate in premessa, la percentuale delle compensazioni riconosciute, per l'anno in corso, per gli investimenti, avviati prima del 7 luglio 2002 e realizzati nel 2002, 2003 e 2004. L'Agenzia delle entrate è autorizzata a dare automatica e immediata applicazione al processo di accelerazione suindicato, secondo le percentuali indicate nelle premesse della presente delibera.

3. Le risorse di cui al punto F, pari a 846 milioni di euro, destinate a finanziare l'intensificazione dei benefici della fiscalità di vantaggio IRAP, per le imprese che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno e del Centro Nord e danno attuazione a quanto previsto dall'art. 11-*ter*, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 35/2005. In attuazione di predette disposizioni. l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia rendono una relazione annuale sull'effettivo utilizzo dei benefici concessi per le conseguenti decisioni di questo Comitato in ordine all'adeguatezza della copertura finanziaria assicurata e l'assunzione delle conseguenti decisioni.

4. Le risorse di cui al punto G, pari a 355 milioni di euro, destinate a coprire parte degli oneri per interessi sui finanziamenti agevolati, concessi attraverso il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese», sono utilizzate per gli strumenti di intervento finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Le risorse di cui al punto H, pari a 200 milioni di euro, sono destinate a finanziare i programmi, gestiti dalla Società Sviluppo Italia per l'attrazione di investimenti produttivi. Di tali disponibilità, 100 milioni di euro sono assegnati per il rifinanziamento nel Mezzogiorno del progetto pilota «Contratti di localizzazione» e 100 milioni di euro sono assegnati per l'avvio dello strumento di attrazione disciplinato dall'art. l, commi 215-218, della legge finanziaria per il 2005, le cui modalità attuative saranno disciplinate da questo Comitato con separato provvedimento.

6. Le risorse di cui al punto I, pari a 460 milioni di euro, destinate al finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, gestiti dalla Società Sviluppo Italia S.p.a., confermano l'impegno già assunto da questo Comitato di garantire a questi strumenti un finanziamento annuo costante adeguato alle necessità espresse dallo strumento.

7. Le risorse di cui al punto L, pari a 100 milioni di euro, sono destinate, in relazione alle esigenze espresse dal mercato, a rifinanziare il progetto pilota di contratti di filiera e di distretto agroalimentare, istruito dal Ministero delle politiche agricole;

8. Le risorse di cui al punto M, pari 50 milioni di euro, destinate a proseguire il finanziamento di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, confermano l'orientamento già espresso in occasione dei precedenti riparti. Le risorse già destinate al finanziamento delle istanze prodotte nel 2003 per il riconoscimento di crediti di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate di cui alla propria delibera n. 16/2003 e non ancora utilmente impiegate, integrano, anche per l'anno in corso, la disponibilità assegnata.

9. Le risorse di cui al punto N, pari a 80 milioni di euro, sono destinate ad uno specifico finanziamento dei Pacchetti Integrati di Agevolazioni — (PIA), tesi a unificare, integrare e semplificare le procedure di accesso e di concessione di agevolazioni alle imprese.

10. Le risorse di cui al punto O, pari a 30 milioni di euro, destinate a finanziare, per l'anno 2005, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese agricole, il cui reddito medio, nel 2004, si è ridotto del 30% rispetto al reddito medio del triennio precedente, costituiscono attuazione della previsione normativa contenuta nell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 22/2005.

11. Si dà atto che con le assegnazioni di cui ai punti P, Q e R della tabella di riparto viene assicurato il rispetto del limite annuale minimo di risorse assegnate ad investimenti pubblici, materiali e immateriali, indicato nell'art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005 richiamato in premessa.

12. Con successiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni e sulla base delle motivazioni e finalità delta presente delibera, oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2005, provvederà al riparto delle risorse, di cui al punto P, pari a 4.370 milioni di euro, destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001. Le risorse di cui ai punti P.1 e P.2, rispettivamente pari a 230 e 40,58 milioni di euro, sono assegnate per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno e del Centro Nord. Le regioni sono chiamate a programmare tali risorse aggiuntive in consonanza con le priorità strategiche e i criteri di selezione coerenti con la programmazione comunitaria per le aree urbane, che sono stati definiti previo confronto, promosso dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, fra le regioni e il partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, per l'analoga assegnazione disposta a valere sulle risorse aggiuntive per l'anno 2004.

13. Le risorse di cui al punto Q.1, pari a 40 milioni di euro, sono destinate, nell'ambito del programma di accelerazione nel rispetto delle regole che lo caratterizzano, indicate nella propria delibera n. 19 del 29 settembre 2004, al finanziamento della prima fase del programma Tetra, presentato dal Ministero dell'interno, per le finalità indicate in premessa.

14. Con separata delibera questo Comitato provvederà per le risorse di cui al punto Q.2.1, pari a 637,50 milioni di euro, all'individuazione degli interventi, secondo i criteri adottati nella delibera n. 21/2004, ricadenti nel Mezzogiorno, inclusi nel programma di infrastrutture strategiche, che, avendo necessità di risorse finanziarie aggiuntive per consentire la loro completa realizzazione, abbiano la capacità di produrre spesa in misura significativa negli anni 2005-2006. Tale provvedimento, in analogia agli indirizzi espressi da questo Comitato nella propria delibera n. 21/2004 per l'analogo programma finanziato in occasione del riparto generale delle risorse aggiuntive nazionali 2004, indicherà tempi di attuazione, modalità informative a questo Comitato e sanzioni e premialità collegate al rispetto dei cronoprogrammi di spesa. Le risorse di cui al punto Q.2.2, pari a 112,50 milioni di euro, relative ad interventi ricadenti nel Centro-Nord, sono accantonate per essere successivamente destinate ad integrare le risorse ordinarie messe a disposizione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento unitario di interventi che siano di immediata attuabilità o che, già avviati, presentino una linea di finanziamento incompleta.

15. Le risorse di cui al punto R, pari a 340 milioni di euro, saranno ripartite in corso d'anno, nel rispetto delle finalità indicate nelle premesse, quanto a:

300 milioni di euro (punto R.1), per l'ulteriore finanziamento del programma accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;

40 milioni di euro (punto R.2), per il finanziamento di programmi operativi di supporto allo sviluppo, di cui alla delibera di questo Comitato n. 130/2002.

16. Le risorse di cui al punto S, pari a 359 milioni di euro, e le risorse liberate in corso d'anno saranno ripartite, nel rispetto delle finalità indicate nelle premesse, dando priorità a progetti di attrazione nelle aree sottoutilizzate sia di capitali che di risorse umane, di completamento del programma larga banda, di attività di ricerca nel settore agricolo, di protezione ambientale e tutela delle risorse idriche, nonché al finanziamento della premialità destinata agli enti locali che, consorziati o associati per la gestione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato.

17. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 16 e 17 della legge finanziaria per il 2005, in ordine all'obbligo di fornire informazioni non solo sugli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, ma anche sulla realizzazione dell'obiettivo di destinare almeno il 30% della spesa ordinaria nel Mezzogiorno, si conferma che:

le Amministrazioni destinatarie di assegnazioni per le aree sottoutilizzate sono tenute a compilare, entro sessanta giorni dalla conclusione di ciascun trimestre, le schede di rilevazione, allegate alla presente delibera, redatte secondo lo schema di ricognizione del grado di attuazione degli interventi, costituente l'allegato 1 alla delibera n. 16/2003, in relazione al complesso delle risorse aggiuntive e ordinarie ad esse assegnate. La rilevazione è accompagnata da una relazione che illustri le informazioni sullo stato di utilizzo delle risorse, nonché, sulle iniziative adottate in qualità di azionista di riferimento nei confronti di società di capitali a partecipazione pubblica «diretta o indiretta» perché le stesse si conformino al medesimo obiettivo;

con la stessa cadenza temporale le amministrazioni centrali e i soggetti gestori degli strumenti di intervento finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate trasmettono al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e a quello della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno di essi, una scheda conforme all'allegato 3 della propria delibera del 18 marzo 2005, in cui si danno notizie in ordine al livello di erogazione realizzato nel trimestre precedente e alla previsione del profilo di spesa atteso, nei sette trimestri successivi;

la mancata trasmissione delle informazioni di cui ai punti precedenti preclude la possibilità di accedere a successivi riparti di risorse aggiuntive nazionali da parte di questo Comitato.

18. Al fine di assicurare la necessaria tempestività nell'utilizzo delle risorse per le finalità di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre gli occorrenti provvedimenti di variazione di bilancio. Ad essi sarà dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 78

05A09469

LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 agosto 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 19 maggio 1997, n. 1533 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 con il quale sono state emanate le modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Preso atto del parere favorevole del senato accademico del 22 giugno 2005;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 2005;

Vista la nota ministeriale n. 3023 del 27 luglio 2005 dove si comunica che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla revisione dello statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università «Maria SS. Assunta» emanato con decreto rettorale del 19 maggio 1997, n. 1533 e successive modificazioni, è revisionato come segue:

STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA»

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINI E PRINCIPI

Art. 1.

Istituzione

1. La Libera Università «Maria SS. Assunta» (LUMSA), istituita in Roma con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni, ha personalità giuridica ed è retta dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria, in quanto compatibili con la sua peculiarità e rilascia titoli di studio con valore legale.

2. La LUMSA è promossa dal Vicariato di Roma quale ente fondatore, che ne assicura il perseguimento delle finalità istituzionali e provvede, in collaborazione con l'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura», a fornire i mezzi e i servizi necessari al suo normale funzionamento e al suo sviluppo, anche sulla base di apposite convenzioni.

3. L'Ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola», in prosecuzione del ruolo svolto sin dalla fondazione, ha il compito di curare l'organizzazione interna della LUMSA con la quale collabora per il conseguimento dei suoi fini specifici.

4. La LUMSA gode di autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa vigente in materia e dalle norme del presente statuto.

5. La LUMSA non persegue fini di lucro.

6. La vigilanza dello stato sulla LUMSA è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. La LUMSA promuove l'educazione integrale della persona, secondo i principi cristiani nella tradizione cattolica.

2. Essa ha lo scopo di:

contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e all'approfondimento degli studi;

preparare i giovani ad un consapevole inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione all'insegnamento, alle pubbliche amministrazioni, alle attività istituzionali, alle libere professioni, curando che la formazione teorica sia accompagnata da adeguate conoscenze pratiche;

favorire una qualificata formazione culturale, scientifica e tecnica, fondata su una concezione umanistica della vita.

Art. 3.

Autonomia e libertà

1. Nel rispetto della propria identità, l'Università garantisce ai singoli docenti e ricercatori piena libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, favorisce forme di coordinamento dell'attività didattica e promuove la ricerca interdisciplinare.

Art. 4.

Titoli di studio

1. La LUMSA rilascia, ai sensi della normativa vigente, i seguenti titoli di studio: laurea (L); laurea magistrale (LM); diploma di specializzazione (DS); dottorato di ricerca (DR).

2. La LUMSA rilascia, altresì, master universitari di primo e di secondo livello e attestati per corsi di perfezionamento, di alta formazione permanente e ricorrente.

Art. 5.

S e d i

1. La LUMSA ha sede in Roma e svolge le proprie attività anche in altre sedi determinate dal Consiglio di amministrazione, in base al piano di sviluppo dell'Ateneo.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 6

Fonti normative

1. Le fonti normative della LUMSA sono:

disposizioni costituzionali e disposizioni di legge in materia universitaria e di diritto allo studio;

il presente statuto;

i regolamenti emanati dal consiglio di amministrazione sentito, ove necessario, il senato accademico.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo della LUMSA:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente del consiglio di amministrazione;

c) il rettore;

d) il corpo accademico;

e) il senato accademico;

f) il direttore amministrativo.

Art. 8.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Compongono il consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) l'ente fondatore nella persona del suo rappresentante legale o di un suo delegato;

d) un rappresentante del Governo designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un rappresentante dell'ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;

f) quattro consiglieri nominati dall'ente fondatore;

g) quattro consiglieri nominati dall'«Associazione Luigia Tincani per la promozione della cultura»;

h) un rappresentante eletto tra i professori di ruolo di prima fascia;

i) il direttore amministrativo.

2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i consiglieri di cui alle lettere *f)* e *g)* il presidente. Il rettore esercita le funzioni di vicepresidente vicario.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 9.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita le competenze ad esso attribuite dal presente statuto.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente statuto;

b) detiene il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;

c) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Università;

d) nomina, su proposta del corpo accademico, il rettore e, su proposta dei consigli di facoltà, i presidi, scelti tra i professori ordinari e straordinari;

e) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, a quali insegnamenti attribuire le cattedre di ruolo vacanti e le modalità di copertura;

f) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, in ordine alla chiamata dei professori di ruolo per la copertura dei posti vacanti;

g) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, l'assegnazione dei posti di ruolo per ricercatore;

h) nomina, su proposta dei competenti organi accademici, i ricercatori di ruolo;

i) nomina il direttore amministrativo, sentiti l'ente fondatore e l'ente morale «Unione S. Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola»;

l) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, quali insegnamenti attivare in ciascun anno accademico;

m) delibera, su proposta dei competenti organi accademici, il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti d'insegnamento;

n) delibera, sentiti i competenti organi accademici, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

o) delibera sulle assegnazioni di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;

p) adotta i provvedimenti relativi alla pianta organica, sovrintende alle funzioni stabilite dall'art. 44; delibera su eventuali provvedimenti disciplinari relativi al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, sentita l'apposita commissione di cui all'art. 20;

q) approva i regolamenti dell'università;

r) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

s) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi, operativi

delegati dal consiglio stesso. Le norme per il funzionamento e per la composizione delle commissioni vengono precisate nella delibera istitutiva.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. In caso di assenza o impedimento temporaneo è convocato dal rettore.

Art. 10.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Università, anche in giudizio;

b) convoca e presiede le sedute del consiglio stesso;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio nella prima seduta successiva, per la ratifica;

e) può delegare al rettore specifiche attribuzioni.

Art. 11.

Governo didattico

1. Il governo didattico della LUMSA spetta al rettore, al corpo accademico, al senato accademico, i quali esercitano rispettivamente le attribuzioni di cui al presente statuto ed alla normativa vigente in materia.

Art. 12.

Rettore

1. Il rettore dell'università dura in carica un quadriennio e può essere riconfermato.

2. Il rettore:

a) rappresenta l'Università nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;

b) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende all'attività didattica e scientifica che si svolge nell'Università;

d) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

e) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

g) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca e sugli studenti;

h) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi statutari.

3. Il rettore può convocare a fine consultivo le varie componenti della comunità accademica nelle forme e nei modi che ritiene opportuni.

4. Il rettore può designare un professore ordinario di ruolo con funzioni di pro-rettore vicario che in caso di assenza o di impedimento temporaneo del rettore medesimo ne esercita le funzioni.

5. Al rettore viene corrisposta una indennità di carica, determinata dal consiglio di amministrazione, sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Corpo accademico

1. Il corpo accademico si compone di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per udirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

2. In occasione della designazione del rettore, il corpo accademico è convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari di ruolo.

3. Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 14.

Senato accademico

1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dal pro-rettore;

c) dai presidi di facoltà o, in caso di impedimento, da un loro delegato.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo, il quale esercita funzioni di segretario.

3. Nel rispetto delle finalità istituzionali della LUMSA, il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto nonché dalla normativa vigente.

Art. 15.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

2. In conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria.

3. È responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2.

4. Il direttore amministrativo è a capo del personale tecnico-amministrativo e ausiliario.

Capo II

ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA

Art. 16.

Organi consultivi e di verifica

1. Sono organi consultivi e di verifica della LUMSA:

la commissione scientifica di Ateneo;

il consiglio degli studenti;

il nucleo di valutazione di Ateneo;

la commissione di disciplina per il personale tecnico-amministrativo e ausiliario;

il collegio dei revisori contabili.

Art. 17.

Commissione scientifica di Ateneo

1. La commissione scientifica di Ateneo è composta da:

tre professori ordinari:

tre professori associati;

tre membri nominati dal rettore, di cui uno con funzioni di presidente.

2. I componenti della commissione sono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie con voto limitato, secondo quanto disposto nel regolamento elettorale. Ciascun componente dura in carica tre anni.

3. Il presidente della commissione scientifica di Ateneo è eletto dalla commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del rettore.

4. La commissione scientifica di Ateneo è organo di proposta e di consulenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attività scientifica. La commissione scientifica di Ateneo, valutata la rilevanza scientifica delle singole iniziative, propone la destinazione dei fondi per la ricerca; detta proposta è sottoposta a ratifica del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è composto dai rappresentanti eletti in ciascun consiglio di facoltà e nelle altre strutture didattiche. La perdita dello *status* di studente presso la LUMSA comporta la decadenza della qualifica di rappresentante.

2. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Ateneo e funzioni di coordinamento rispetto all'attività dei rappresentanti degli studenti.

3. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, sono tenuti a deliberare sulle proposte del consiglio degli studenti.

4. In particolare il consiglio degli studenti:

a) formula proposte e, se richiesto, esprime pareri su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

b) predispone il regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti; dopo la terza votazione è sufficiente una maggioranza di votanti.

6. Il presidente resta in carica due anni.

Art. 19.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, fatta salva la competenza che in tema di valutazione scientifica e didattica spetta ai consigli di facoltà, è costituito il nucleo di valutazione di Ateneo con funzioni consultive e di valutazione, anche in riferimento alla normativa vigente.

2. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da un docente per ogni facoltà, designato dai rispettivi consigli di facoltà, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da tre esperti designati dal consiglio di amministrazione.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha durata quadriennale.

4. Alla fine di ogni anno accademico il nucleo di valutazione di Ateneo redige una relazione, che è presentata al senato accademico e sottoposta a deliberazione del consiglio di amministrazione.

5. Il funzionamento del nucleo di valutazione di Ateneo è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 20.

Commissione di disciplina per il personale tecnico-amministrativo e ausiliario

1. La commissione di disciplina è composta da tre membri di cui due nominati dal consiglio di amministrazione ed uno eletto tra il personale tecnico amministrativo e ausiliario.

Art. 21.

Collegio dei revisori contabili

1. Il consiglio di amministrazione designa tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre effettivi e di due supplenti, con decreto rettorale. Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente e dura in carica tre anni.

2. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

TITOLO III
RICERCA E DIDATTICA

Art. 22.

Strutture didattiche

1. La LUMSA si articola nelle seguenti strutture didattiche:

le facoltà;

le classi di appartenenza dei corsi di studio;

i singoli corsi di studio;

i dottorati di ricerca;

le scuole di specializzazione.

2. Il senato accademico può inoltre, su proposta delle facoltà, istituire strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative e di servizi didattici integrativi.

Art. 23.

Organi delle facoltà

1. Sono organi delle facoltà:

i presidi;

i presidenti di classe e di corso di laurea;

il consiglio di facoltà;

il consiglio di classe e di corso di laurea.

Art. 24.

Presidi

1. Ai presidi sono demandate le attribuzioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

2. I presidi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

3. I presidi possono designare il rispettivo vicepreside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima.

4. Ai presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Presidenti di corso e di classe di laurea

1. I presidenti di corso e di classe di laurea durano in carica tre anni accademici e vengono eletti, tra i professori di prima fascia, da tutti i titolari di un insegnamento nel corso o nella classe di laurea.

2. In mancanza di professori di prima fascia i presidenti di corso e di classe di laurea possono essere eletti tra gli altri professori titolari di insegnamento.

3. I presidenti di corso e di classe di laurea vengono nominati con decreto del rettore.

Art. 26.

Consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, di tutti i professori di ruolo che vi appartengono, dei rappresentanti dei ricercatori e delle rappresentanze degli studenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento generale di Ateneo.

2. Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo e dalla vigente normativa.

3. In particolare ad esso sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) proporre al consiglio di amministrazione a quali insegnamenti attribuire i posti di ruolo vacanti, nonché proporre i posti di ricercatore da attivare;

c) proporre gli insegnamenti da attivare per ciascun anno accademico;

d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto e per il conferimento delle supplenze;

e) proporre l'assegnazione dei ricercatori;

f) proporre la ripartizione dei fondi assegnati alla facoltà;

g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;

h) esprimere pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) verificare, secondo la normativa vigente, l'attività scientifica e didattica;

l) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 27.

Consigli di corso e di classe di laurea

1. I consigli di corso e di classe di laurea sono costituiti ed esercitano le loro attribuzioni in conformità alle leggi vigenti.

Art. 28.

Corsi post-lauream

1. La LUMSA attiva, anche sulla base di convenzioni con altre Università o con enti italiani e stranieri, corsi *post lauream* di cui all'art. 4, comma 2, i quali afferiscono alle strutture didattiche di competenza e sono retti con le modalità precisate nel decreto rettorale di istituzione.

Art. 29.

Centri di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta delle strutture e degli organismi interessati, può istituire centri di ricerca, anche attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

2. Le modalità di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo e negli appositi regolamenti.

Art. 30.

Sedi decentrate

1. Il regolamento generale di Ateneo può stabilire forme speciali di autonomia amministrativa e di gestione per le sedi decentrate e per i poli di didattica decentrata dell'Università.

Art. 31.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo comprende le biblioteche, gli archivi e i centri di documentazione dell'Università. Esso ha lo scopo di sviluppare ed organizzare l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario.

2. Il funzionamento del sistema bibliotecario è retto da apposito regolamento.

3. Al sistema è preposta una commissione di Ateneo per i servizi bibliotecari, archivistici e documentari con compiti di coordinamento e indirizzo, composta dal presidente, nominato dal rettore, dai rappresentanti delle facoltà nominati dal senato accademico, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo nominato dal consiglio di amministrazione e da due studenti nominati dal consiglio degli studenti. La commissione dura in carica tre anni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32.

Amministrazione

1. L'amministrazione della LUMSA, nell'ambito delle direttive emanate dal consiglio di amministrazione secondo le competenze indicate nell'art. 9, è struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università nel suo complesso ed è articolata in uffici.

Art. 33.

Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile sono disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Detto regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è emanato con decreto del rettore.

Art. 34.

Bilanci

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti in termini di competenza. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.

2. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e sono adottati secondo le procedure previste dal presente statuto.

Capo II

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 35.

Patrimonio

1. La LUMSA utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili di cui è proprietaria ovvero che ha a disposizione per contratto di comodato a titolo gratuito o per qualsiasi altro titolo.

2. L'Università utilizza i propri beni mobili e in particolare le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, nonché i beni mobili dei quali abbia a qualsiasi titolo la disponibilità.

3. L'Università cura la manutenzione ordinaria e, per i beni di sua proprietà, straordinaria nonché l'incremento del suo patrimonio edilizio assicurandone la migliore gestione.

Art. 36.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie che l'Università utilizza per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:

a) erogazioni di cui all'art. 1, comma 2;

b) tasse universitarie e contributi a carico degli studenti;

c) erogazioni di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale;

d) erogazioni provenienti da altri enti pubblici o privati, o da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo della LUMSA;

e) entrate derivanti da contratti e convenzioni per attività di formazione, ricerca, consulenza, stipulati con soggetti pubblici e privati;

f) entrate provenienti da rendite percepite a qualsiasi titolo.

Art. 37.

Tasse e contributi

1. Le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti sono fissati secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti per le università statali.

2. In aggiunta alle predette tasse e contributi, gli studenti sono tenuti a versare contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione.

3. I criteri generali relativi a tasse e contributi sono disciplinati dall'apposito regolamento, deliberato dal consiglio di amministrazione ed emanato con decreto del rettore.

TITOLO V

DOCENTI, RICERCATORI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Capo I

DOCENTI E RICERCATORI

Art. 38.

Professori

1. Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo. Tali insegnamenti possono altresì essere conferiti nei modi previsti dalla legislazione universitaria, ivi compresi i contratti di diritto privato.

2. I professori di ruolo appartengono alle seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari;

b) professori associati.

3. I posti di professori di ruolo sono determinati dalla tabella B annessa al presente statuto.

Art. 39.

Ricercatori

1. I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica e nell'attività didattica. I posti di ricercatore di ruolo sono determinati dalla tabella C annessa al presente statuto.

Art. 40.

Norme comuni

1. Non possono essere proposti per la nomina a professore di ruolo e a ricercatore coloro che non siano stati vincitori di concorso pubblico a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Per l'assunzione, per lo stato giuridico e per il trattamento economico dei professori di ruolo e dei ricercatori sono osservate, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura giuridica della LUMSA, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo e per i ricercatori delle università dello Stato.

3. Ai fini del trattamento di quiescenza si applicano, oltre alle disposizioni specifiche per il personale docente, la disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il personale di cui al comma 2 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

5. Per quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo si applicano i criteri stabiliti dalla legge n. 243 del 29 luglio 1991 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Art. 41.

Contratti

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta motivata del consiglio di facoltà, sentito il senato accademico può stipulare contratti di insegnamento e/o di ricerca di diritto privato, avente ad oggetto prestazioni di opera professionale con professori di ruolo di altre università o studiosi cultori della materia anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

2. Il trattamento economico dei professori o ricercatori a contratto, e la disciplina della loro attività, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

3. Nel contratto vengono determinate l'oggetto e la durata dell'incarico, la misura e le modalità di corresponsione del compenso. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Art. 42.

Collaboratori ed esperti linguistici

1. I collaboratori ed esperti linguistici svolgono i compiti determinati dal Centro linguistico di ateneo, istituito a norma dell'art. 22, comma 2.

2. Per tali collaboratori ed esperti linguistici verranno stipulati contratti di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Detti contratti devono regolare le prestazioni richieste al collaboratore, il monte ore annuo complessivo, la sede di assunzione, la retribuzione, i congedi ordinari e straordinari, causali e modalità di estinzione del rapporto di lavoro, il regime di incompatibilità, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per collaboratori e esperti linguistici.

3. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali.

4. Gli organi accademici procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta.

Art. 43.

Nulla osta

1. L'attività d'insegnamento e di ricerca presso la LUMSA, in riferimento a quanto disposto nell'art. 2, comporta il rispetto dei principi ispiratori dell'università.

2. La nomina dei professori di ruolo, dei professori a contratto, dei ricercatori, dei collaboratori ed esperti linguistici è subordinata al gradimento della competente autorità ecclesiastica, in conformità all'art. 10.3 del concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano e al numero 6 del protocollo addizionale.

Capo II

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO

Art. 44.

Personale tecnico-amministrativo e ausiliario

1. Il personale tecnico-amministrativo e ausiliario della LUMSA è costituito da:

a) membri della «Unione S. Caterina da Siena delle missionarie della scuola»;

b) altro personale.

2. L'organizzazione dei vari settori e servizi e l'assegnazione del personale agli uffici spetta all'«Unione S. Caterina da Siena delle missionarie della scuola».

3. Le qualifiche funzionali, i profili professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella D e possono essere modificate dal consiglio di amministrazione.

4. Per la copertura dei posti dell'organico del personale indicati nella tabella D, che si rendono vacanti e che non vengono ricoperti da soggetti appartenenti all'ente morale di cui sopra, si procede sulla base delle modalità previste dal regolamento organico del personale non docente di cui al successivo comma.

5. Per quanto concerne la disciplina, lo stato giuridico e il trattamento economico, le modalità di assunzione e di inquadramento del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, si applicano le norme contenute nel regolamento organico deliberato dal consiglio di amministrazione, sulla base della legislazione vigente.

TITOLO VI

STUDENTI, DIRITTO ALLO STUDIO, SERVIZI

Art. 45.

Iscrizioni

1. L'iscrizione ai corsi di laurea nonché a qualsiasi altro corso della LUMSA si ottiene in base alle vigenti disposizioni di legge.

2. Il consiglio di amministrazione e i competenti organi didattici emanano apposite disposizioni per disciplinare le iscrizioni di cui al comma precedente.

Art. 46.

Diritti e doveri degli studenti

1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 48, l'Università favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento, a seguire le attività collaterali, a tenere corretto contegno all'interno dell'Università, nel rispetto della libertà di ciascuno e delle finalità dell'Ateneo.

3. La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dai competenti organi didattici.

4. Il regolamento generale di Ateneo detta le norme concernenti la disciplina degli studenti.

Art. 47.

Discipline teologiche

1. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea o di laurea magistrale, lo studente dovrà aver superato gli esami delle discipline teologiche.

2. Gli insegnamenti e il numero degli esami da sostenere per ogni corso di laurea e di laurea magistrale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta dell'apposita commissione e sentito il senato accademico.

3. I docenti delle discipline teologiche vengono designati annualmente dal consiglio di amministrazione, il quale ne determina anche il trattamento economico.

4. Le modalità di svolgimento dell'insegnamento sono determinate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 48.

Diritto allo studio

1. L'Università, anche sulla base della normativa nazionale e regionale relativa al diritto allo studio, garantisce servizi, spazi e attrezzature adeguati allo scopo di favorire l'attuazione del diritto allo studio e la partecipazione attiva degli studenti alla vita universitaria.

Art. 49.

Attività di tutorato

1. L'Università assicura le attività di tutorato, che sono definite nell'apposito regolamento.

Art. 50.

Attività di orientamento

1. Al fine di promuovere una formazione permanente, l'Università organizza servizi di orientamento per gli studenti, favorendo l'accoglienza e l'informazione prima, durante e dopo i corsi di studio, con riferimento anche agli sviluppi professionali.

Art. 51.

Strutture di servizi

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire strutture di servizi.

2. Le strutture di servizi supportano l'attività didattica e di ricerca ed in particolare le attività librarie, informatiche, telematiche, linguistiche, tecniche, statistiche, di stampa ed editoriali. Le strutture possono essere costituite anche in collaborazione con altre università o enti pubblici e privati.

3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture sono di volta in volta disciplinate da apposito regolamento.

Art. 52.

Comitato per lo sport universitario

1. Nell'ambito della normativa vigente, il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo, promuove le attività sportive a carattere ricreativo e agonistico.

2. Il comitato per lo sport è composto da:

a) il rettore o un suo delegato, che lo presiede;

b) il direttore amministrativo o un suo delegato;

c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

d) due studenti nominati dal consiglio degli studenti;

e) un rappresentante dei docenti designato dal senato accademico;

f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal consiglio di amministrazione.

3. Il Comitato ha le seguenti competenze:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, sia in forma individuale sia associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi e i programmi relativi alle strutture sportive;

e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;

f) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione;

g) provvede alla diffusione dell'informazione su quanto di propria competenza.

4. Il Comitato ha bilancio autonomo. Alla copertura delle spese per l'attività sportiva si provvede mediante i fondi stanziati dalla legge vigente e mediante altre specifiche entrate previste in bilancio. Non sono ammesse erogazioni o impegni di spesa che non siano stati preventivamente finanziati.

5. Il Comitato dura in carica un biennio accademico.

6. La gestione degli impianti sportivi e la realizzazione delle attività corrispondenti può venire affidata in convenzione. L'Università può inoltre stipulare convenzioni per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 53.

Collaborazione degli studenti

1. L'Università può avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione con attività connesse ai servizi dell'Ateneo, esclusi quelli inerenti alle attività di didattica e di ricerca e alla assunzione di responsabilità amministrativa.

2. Con apposito regolamento sono fissate le modalità e il compenso per tali collaborazioni, che non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro.

TITOLO VII
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 54.

Norme generali

1. L'Università, in conformità ai principi di cui all'art. 1, può stipulare convenzioni e contratti o concludere accordi con altre università, con amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e privati, italiani, comunitari, stranieri, internazionali, per ogni forma di cooperazione scientifica e didattica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse.

2. L'università favorisce, in particolare, scambi culturali e mobilità di docenti e studenti; riconosce i *curricula* didattici nel quadro della normativa vigente, secondo quanto stabilito dagli organi competenti.

Art. 55.

Centri per i rapporti con l'esterno

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Università può istituire, con delibera del consiglio di amministrazione, appositi centri per i rapporti con l'esterno.

Art. 56.

Comitato dei sostenitori

1. Il comitato dei sostenitori dell'Università ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive.

2. Il comitato è costituito da persone fisiche e da persone giuridiche pubbliche e private, da altri enti, che si impegnano a favorire l'attività dell'Università, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.

3. La composizione, le modalità di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione.

4. Il comitato è presieduto dal rettore e al suo interno elegge un vicepresidente.

5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attività dell'Università e sulla utilizzazione delle risorse.

6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente.

TITOLO VIII
NORME COMUNI E FINALI

Art. 57.

Consiglio di facoltà di nuova istituzione

1. Le attribuzioni del consiglio di facoltà di nuova istituzione sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questo, da apposito comitato composto da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia e due di seconda fascia, nominati dal rettore, su proposta del consiglio di amministrazione, sentiti l'ente fondatore e il senato accademico.

2. I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte della nuova facoltà, sono aggregati al rispettivo comitato.

3. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione del consiglio di facoltà e comunque non oltre un quinquennio.

4. Assegnati alla facoltà di nuova istituzione tre professori di ruolo di prima fascia, viene costituito il consiglio di facoltà e il comitato cessa dalle sue funzioni.

Art. 58.

Convocazione e deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali sono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di un quinto dei componenti il collegio, ove non sia diversamente previsto. L'ordine del giorno delle sedute deve essere comunicato, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della adunanza.

2. Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la propria assenza, salvo non sia diversamente disposto.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono approvate se ottengono i voti favorevoli della maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prescrivano una maggioranza diversa.

Art. 59.

Designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

2. Le votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria si svolgono nell'ambito delle singole categorie.

3. La votazione è valida se vi abbia preso parte la metà più uno degli aventi diritto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze studentesche, per le quali sono fissate norme apposite nel regolamento elettorale.

4. L'elezione si effettua a scrutinio segreto.

Art. 60.

Durata delle cariche elettive

1. Le cariche elettive dell'Ateneo durano tre anni, salva diversa disposizione contenuta nel presente statuto.

Art. 61.

Revisione dello statuto

1. Lo statuto può essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.

2. L'iniziativa per la riforma dello statuto spetta al rettore, al senato accademico, al consiglio di amministrazione, ai consigli di facoltà.

3. Le proposte di modifica dello statuto pervenute al rettore debbono essere esaminate entro sei mesi dalla data di presentazione

4. Le modifiche dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.

5. Le modifiche dello statuto e degli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge imperative sono adottate con decreto del rettore, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

6. Fermo quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, in presenza di rilievi ministeriali, il consiglio di amministrazione può confermare la detta modifica con la maggioranza di cui al precedente comma 4.

7. La modifica delle tabelle di cui agli articoli 38 e 44 sono adottate previa verifica della copertura finanziaria.

8. Le modifiche dello statuto entrano in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 62.

Norme transitorie

1. Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica degli organi di governo e delle altre cariche si applicano a decorrere dalla prima scadenza degli stessi.

Roma, 24 agosto 2005

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO
DI SANGUINETTO

TABELLA *A*

STRUTTURE DIDATTICHE
(cfr. Regolamento didattico di Ateneo)

TABELLA *B*

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

Professori ordinari: n. 30.

Professori associati: n. 30.

TABELLA *C*

POSTI DI RUOLO DEI RICERCATORI

Ricercatori: n. 24.

TABELLA *D*

ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Ruolo organico del personale della carriera direttiva.

Livello di funzione E - un posto.

DOTAZIONE ORGANICA DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Area funzionale amministrativo-contabile, delle biblioteche e dei servizi generali tecnici e ausiliari:

Categoria/posizione economica EP2 - due posti;
Categoria/posizione economica D2 - un posto;
Categoria/posizione economica D1 - cinque posti;
Categoria/posizione economica C5 - tre posti;
Categoria/posizione economica C4 - quattordici posti;
Categoria/posizione economica C3 - tre posti;
Categoria/posizione economica C2 - dieci posti;
Categoria/posizione economica C1 - ventidue posti;
Categoria/posizione economica B4 - cinque posti;
Categoria/posizione economica B3 - tre posti;
Categoria/posizione economica B2 - trentatre posti;
Categoria/posizione economica B1 - un posto.

05A09458

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8623-XV.J(3967) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Cobra 1 FR (peso netto g 9,250);
Cobra 3 FR (peso netto g 20,750);
Cobra 5 FR (peso netto g 32,250);
Atomyc 1 FR (peso netto g 9,250);
Atomyc 3 FR (peso netto g 20,750);
Atomyc 5 FR (peso netto g 32,250);
Cobra 173 FR (peso netto g 2,500);
Cobra 176 FR (peso netto g 6,200);
Cobra 249 FR (peso netto g 9,200);
Atomyc 173 FR (peso netto g 2,500);
Atomyc 176 FR (peso netto g 6,200);
Atomyc 249 FR (peso netto g 9,200);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6684-XV.J(3958) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati: «Cobra T.T. 253» (peso netto g 8,2) e «Cobra T.T. 6025» (peso netto g 35,20) sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7125-XV.J(3963) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Cobra 2 2G (peso netto g 9,5);

Cobra 3 2G (peso netto g 14,5);

Cobra 4 2G (peso netto g 14);

Cobra 5 2G (peso netto g 18);

Cobra 6 2G (peso netto g 28);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9284-XV.J(4012) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati: «Atomyc 171 ES» (peso netto g 1); «Atomyc 172 ES» (peso netto g 2); «Atomyc 243 ES» (peso netto g 3) sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6950-XV.J(3962) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Cobra 171 (peso netto g 1);

Cobra 172 (peso netto g 2);

Cobra 173 (peso netto g 3);

Cobra 174 (peso netto g 4,5);

Cobra 243 (peso netto g 3);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15797-XV.J(3892) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba di Candia 80 (peso netto g 360);

Bomba di Candia 90 (peso netto g 640);

Bomba di Candia 100 (peso netto g 900);

Bomba di Candia 130 (peso netto g 1350);

Bomba di Candia 160-A (peso netto g 2200);

Bomba di Candia 160-B (peso netto g 4200);

Bomba di Candia 160-F (peso netto g 2340);

Bomba di Candia 210-A (peso netto g 4200);

Bomba di Candia 210-T (peso netto g 11000);

Flash Candia (peso netto g 680);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Candia Carmelo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Sassano (Salerno) - contrada San Michele, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8320-XV.J(3727) del 5 settembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cilindro Giglio Rosso Calibro 122 mm» (peso netto g 1770) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia) - contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2076-XV.J(3692) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati: «Sfera Izzo 13» (peso netto g 727), «Sfera Izzo 16» (peso netto g 1393) e «Sfera Izzo 21» (peso netto g 2578) sono riconosciuti, su istanza del sig. Izzo Vincenzo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Pontelatone (Caserta) - loc. Serra - fraz. Treglia, ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1685-XV.J(3922) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bacqua 100 di colore rosso (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore blu (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore verde (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore bianco tremolante (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore giallo tremolante (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore viola (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore arancio (peso netto g 351);

Bacqua 100 di colore oro (peso netto g 351);

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1695-XV.J(3912) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bengale con microstelle (peso netto g 42);

Bengale con luce verde (peso netto g 42);

Bengale con luce rossa (peso netto g 42);

Bengale con luce bianca (peso netto g 42);

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1697-XV.J(3910) del 5 settembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Lampetto» (peso netto g 5,5) è riconosciuto, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1696-XV.J(3911) del 5 settembre 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Facqua versione composizione fontana 1 (peso netto g 80);

Facqua versione composizione fontana 2 (peso netto g 80);

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Soldi S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Piandiscò (Arezzo), ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3155-XV.J(3733) del 5 settembre 2005, il manufatto esplosivo denominato «Mina Limpet MN 110 IM» è riconosciuto, su istanza della S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. con sede in Ghedi (Brescia), ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato Testo unico, con numero ONU 0056, 1.1D.

Il suddetto prodotto è destinato ad impieghi militari.

05A09466

Approvazione degli elenchi dei professionisti, aggiornati al 31 dicembre 2004, autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'articolo 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.

Si comunica che gli elenchi dei professionisti, aggiornati al 31 dicembre 2004, autorizzati a rilasciare le certificazioni previste dall'art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 è consultabile sul sito internet dei vigili del fuoco www.vigilfuoco.it/prevenzione/professionisti/ric.prof.asp

05A09463

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376.

Con deliberazione n. 2727 del 26 agosto 2005 la giunta regionale della Valle d'Aosta ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

Regione autonoma Valle d'Aosta

Nome scientifico:

Albatrellus confluens
Albatrellus ovinus
Albatrellus pes-caprae
Hydnum rufescens
Lactarius deterrimus
Lactarius salmonicolor
Lactarius sanguifluus
Lagermannia gigantea
Russula aurea
Russula mustelina
Russula vesca
Russula virescens.

05A09468

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della «Società cooperativa GI.PA.SS a r.l.», in Sassa

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Società cooperativa GI.PA.SS a r.l.» con sede Sassa (L'Aquila), B.U.S.C. n. 1579 costituita per rogito del notaio Vincenzo Galeota in data 16 marzo 1985, repertorio n. 10086.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A09464

Cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «Coop. Vigilanza giurata Altilia a r.l.», in Altamura

Dall'esame del verbale di revisione eseguita di recente, è emerso che la sottonotata cooperativa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Vigilanza giurata Altilia a r.l.» con sede in Altamura, costituita in data 3 agosto 1979 con atto rogato dal notaio Patella Francesco di Bari, repertorio n. 34936, posizione n. 4142/171032 - codice fiscale 01136550728 - R.E.A. n. 187070, registro società n. 11244 in liquidazione dal 12 agosto 1983.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

05A09467

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dalla Fondazione Teatro comunale di Bologna

Con decreto 22 settembre 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 22 giugno 2005 al vigente statuto della Fondazione teatrale comunale di Bologna.

05A09465

Approvazione dello statuto della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia

Con decreto interministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2005 è stato approvato lo statuto della Fondazione centro sperimentale di cinematografia adottato con delibera del consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 aprile 2005.

05A09608

ANAS - S.P.A.

Provvedimento autorizzativo concernente il progetto «S.S. n. 1 "Via Aurelia" - Lavori per la realizzazione di due svincoli a rotatoria con la S.P. "Settevene-Palo" al km 40+700 e 41+500», da realizzarsi nei comuni di Ladispoli e Cerveteri, in provincia di Roma, presentato da ANAS - S.p.A.

Con la nota n. 40105/2005 del 9 agosto 2005 il S.I.T.T. - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ha formalmente acclarato l'intesa Stato - Regione ex art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1997 e art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994 riguardante il progetto definitivo «S.S. n. 1 "Via Aurelia" - Lavori per la realizzazione di due svincoli a rotatoria con la S.P. "Settevene-Palo" al km 40+700 e 41+500» da realizzarsi nei comuni di Ladispoli e Cerveteri in provincia di Roma, presentato da ANAS - S.p.A. compartimento della viabilità per il Lazio, con le raccomandazioni e prescri-

zioni contenute nei verbali delle quattro adunanze della Conferenza di servizi del giorno 21 maggio 2004, del giorno 24 gennaio 2005, del giorno 24 febbraio 2005 e del giorno 10 marzo 2005.

Il testo integrale della nota indicata ed i relativi verbali delle conferenze di servizi sono disponibili per la consultazione presso gli uffici del S.I.T.T. - Servizio integrato per le infrastrutture e i trasporti per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Via Monzambano, 10 - Roma e dell'ANAS - S.p.a., compartimento della viabilità per il Lazio, viale Bruno Rizzieri, 142 - Roma.

Detto provvedimento può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge n. 340 del 24 novembre 2000.

05A09618

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo alla variazione del tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 10 ottobre 2005, il tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale, nominativi al portatore e giudiziari è dell'1,25% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è del 1,50%.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a.: www.cassaddpp.it

05A09439

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 29 agosto 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da 2 euro celebrative del "1º Anniversario della firma della Costituzione europea". (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 30 settembre 2005).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 3 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la firma «*Il direttore generale del Tesoro*: GRILLI», deve intendersi riportata la seguente riproduzione fotografica:

« ».

05A09601

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501235/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.